



COMUNE DI MONTEGRANARO

POLIZZA TUTELA LEGALE

- LOTTO 6 -

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- Compagnia:** la Compagnia Assicuratrice;
- Contraente:** l'Amministrazione Comunale di Montegranaro
- Assicurato:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Compagnia al beneficiario in caso di sinistro.
- Spese Legali e Peritali:** le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.
Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere, gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali):

FIGURE PER LE QUALI È PRESTATATA LA COPERTURA ASSICURATIVA:

IL SINDACO

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO

N. 6 ASSESSORI

N. 17 FUNZIONARI RESPONSABILI DI SERVIZIO

N. 67 DIPENDENTI

MASSIMALE DI POLIZZA:

€ 25.000,00= per sinistro

€ 200.000,00= per anno assicurativo

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del c.c.

Art. 2. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

Art. 4. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

Art. 5. DECORRENZA DELLA GARANZIA – DURATA DEL CONTRATTO

La garanzia decorrerà **dalle ore 24.00 del 31.12.2009** e cesserà **alle ore 24.00 del 31.12.2013**.
Il premio di cui alla presente assicurazione, verrà corrisposto tramite rateazione annuale.

Art. 6. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Vengono concessi al Contraente **60 giorni di mora** per il pagamento delle rate di premio compresa la prima rata coincidente con la decorrenza dell'assicurazione.

Art. 7. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del c.c.

Art. 8. FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti il contratto il Foro competente è quello di Fermo.

Art. 9. IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 10. RINVIO DELLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 11. - CLAUSOLA BROKER

L'Amministrazione Comunale di Montegranaro dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON SPA., con sede in Ancona – Via Girombelli, 6.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A..

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

L'opera del broker sarà remunerata, relativamente al presente contratto nella misura provvigionale del 15% da calcolarsi sul premio imponibile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura, anticipandone le spese legali e peritali, in sede giudiziale e stragiudiziale, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, per la tutela dei diritti delle persone assicurate in conseguenza di fatti colposi derivanti dal rischio assicurato.

L'Assicurazione è operante per le spese rese necessarie:

a titolo meramente esemplificativo e non limitativo:

- a) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato, per fatto illecito colposo o doloso di terzi, nell'esercizio della sua attività;
- b) per controversie per danni cagionati a terzi ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti, colposi dell'Assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge. La garanzia è prestata ad esaurimento di quanto di competenza della Società di Responsabilità Civile
- c) per controversie in relazione a procedimenti di responsabilità formale, amministrativa, contabile e contrattuale intendendosi tra queste anche provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura oblatoria, aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio.
- d) per le controversie in relazione a procedimenti penali conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, acqua, del suolo provocati da rottura accidentale di tubature e/o impianti;
- e) spese di giustizia penale (art. 535 c.p.p. c.l.);
- f) per la difesa in sede penale degli Assicurati quando, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;
- g) per la difesa penale in conseguenza di reati colposi o contravvenzionali conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste in materia di sicurezza del lavoro per Enti Pubblici: Dlgs. 626/94 – 758/94 e Dlgs. 494/96 – 155/97. Sono escluse le spese di perizia diverse da quelli miranti ad accertare e dichiarare l'idoneità e legittimità degli adempimenti, nonché le imputazioni dolose e l'applicazione della pena su richiesta delle parti così detto "patteggiamento";
- h) per la difesa da imputazioni penali dolose subordinatamente al proscioglimento in istruttoria od a seguito di sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o per non averlo commesso, o in caso di derubricazione del reato colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia comprende anche i casi di imputazione, ai sensi della legge n. 241/1990 per omissione di atti d'ufficio.
- i) in difesa in procedimenti di responsabilità patrimoniale, formale e contabile avanti al TAR e CORTE DEI CONTI determinate da colpa anche grave dell'Assicurato, nonché difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibere sottoposte alla Giunta e/o Consiglio e/o determinazioni in qualità di Responsabile di Servizi
Per i fatti di cui sopra insorti per dolo dell'Assicurato la Società rimborserà le spese legali e peritali sopportate necessarie alla difesa, sempreché venga accertata al termine del procedimento con sentenza l'assenza di dolo.
L'estensione all'operatività di polizza alle vertenze determinate da colpa grave dell'Assicurato, è valida a condizione che i singoli assicurati abbiano corrisposto il relativo premio in maniera distinta e separata direttamente nei confronti della Compagnia assicurativa in una percentuale pari al 15% del premio attribuito alla figura assicurata con la presente polizza.
- j) per arbitrato ed azione legale nei confronti di Società Assicuratrici per polizze infortuni nei casi di morte e invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata a far valere il diritto al risarcimento e/o la quantificazione del medesimo.

2) RISCHI ESCLUSI

La garanzia non è operante per le controversie quando.

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato salvo il caso di cui al precedente art. 2.1 lettera h) e i);

- b) deriva da responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate e non derivantegli per legge;
- c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente di appartenenza;
- d) è relativa al recupero crediti, di diritto fiscale e tributario;
- e) riguarda rapporti con Istituti e Enti di previdenza od assistenza, con Società Assicuratrici che partecipano alle coperture del presente rischio;
- f) vertenze di natura contrattuale;
- g) conflitto di interessi tra Assicurati.
- h) conflitto di interessi con la Contraente

3) MASSIMO RISARCIMENTO

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, dalla durata e stato della controversia. Per ogni persona assicurata il massimale annuo per più sinistri è pari al doppio della cifra indicata in polizza. In ogni caso nello stesso periodo annuo di assicurazione la Compagnia non rimborserà somma superiore a € 200.000,00

4) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia dell'assicurazione e precisamente:

- a) per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione;
- b) per gli altri casi trascorsi 90 giorni dall'effetto dell'assicurazione;

In entrambi le ipotesi la garanzia è operante per le denunce di sinistro presentate alla Compagnia entro **2 anni** successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti posti in essere durante il periodo di validità della polizza o di altra emessa in sua sostituzione, purché senza soluzione di continuità, o dalla cessazione della copertura nei confronti della singola persona esclusa.

Nel caso in cui la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra avente il medesimo oggetto o intervengano nella stessa variazioni, gli anzidetti termini opereranno limitatamente alle maggiori somme, alle diverse prestazioni da essa previste e ai nuovi Assicurati. Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

5) ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del c.c. attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile stipulata dal Contraente o dai singoli assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- a) ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- b) dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

6) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e penali verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti dall'autorità giudiziaria degli stessi paesi.

L'assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la Responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi negli altri paesi Europei, esclusi quelli già facenti parte dell'ex URSS.

7) VARIAZIONE ASSICURATI

L'assicurazione si intende prestata a favore delle persone assicurate ed identificate o identificabili in polizza. Nel caso di loro variazione, la garanzia opererà automaticamente.

8) DEROGA ALLE DICHIARAZIONI

La mancata dichiarazione prevista al punto A.1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO" non può essere invocata dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede.

9) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne immediato avviso scritto all'Agenzia cui è stata assegnata la polizza oppure alla Società (art.1913 C.C.) e comunque non oltre un anno dal suo insorgere, intendendosi per tale, nei casi di procedimenti giudiziari, la notifica del primo atto ancorchè si tratti di procedimenti penali per fatti dolosi.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo (art.1915 e art.2952 C.C.)

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e , comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al sinistro.

10) LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui al precedente art.1 e che provvederà a rimborsare alla conclusione di ciascun grado di giudizio.

Analogo diritto di libera scelta sussiste in tutti i casi in cui vi sia conflitto di interessi tra la Società e l'Assicurato.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

11) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

12) RETROATTIVITA'

In deroga all'art 4 – primo capoverso - la garanzia si intende altresì operante per i sinistri riconducibili a fatti posti in essere nei 3 anni antecedenti alla data di decorrenza del contratto, così come indicato al frontespizio di polizza. Quanto sopra solo sul presupposto che la conoscenza dell'evento sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'
